

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1117)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro
(COLOMBO EMILIO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(CARON)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 1970

Integrazione degli stanziamenti per la concessione di contributi negli interessi sui finanziamenti agevolati e snellimento delle procedure per la determinazione dei tassi agevolati

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella riunione del 13 gennaio 1970, tenuto conto delle variazioni intervenute negli ultimi mesi nel mercato monetario e finanziario, ha proceduto all'aumento del tasso da assumere come base per la concessione del contributo in conto interessi da corrisponderci agli Istituti finanziatori per metterli in condizione di praticare i tassi agevolati previsti dalle provvidenze creditizie statali a favore delle diverse categorie economiche.

In conseguenza di tale revisione del costo delle operazioni, si rende indispensabile integrare i fondi stanziati in bilancio per la concessione del contributo statale in parola, ai fini di evitare che l'aumento della misura del contributo statale porti ad una riduzione del volume del credito agevolato.

Con l'occasione, il predetto Comitato del credito, ha considerato l'opportunità che sia ovviato all'attuale sistema troppo rigido dei tassi agevolati, onde permettere, all'occor-

renza, una politica atta ad adeguare la materia alle esigenze di un ordinato sviluppo economico.

È noto, al riguardo, che, attualmente, i tassi agevolati praticati sulle operazioni di credito risultano fissati, in alcuni casi, dalle leggi recanti le varie provvidenze creditizie, mentre, in altri, tale adempimento la legge ha demandato al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio o al Ministro del tesoro, sentito il predetto Comitato.

Ora, mentre nei casi in cui, per la relativa modifica, è previsto un apposito provvedimento amministrativo si può provvedere con tempestività, ciò non è possibile quando i tassi in questione sono stati fissati con legge.

Si rende, quindi, necessario, per esigenze di uniformità e tempestività dei procedimenti di revisione dei tassi, attribuire alla competenza del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, la determinazione dei tassi d'interesse da praticare su tutte le operazioni di credito agevolato.

Pertanto, con l'unito disegno di legge, che si sottopone all'approvazione, viene previsto:

articoli 1 e 2: l'integrazione, in ragione di complessive lire 3.268 milioni, degli stanziamenti previsti per l'attuazione di taluni interventi contemplati dal secondo piano verde (mutui per la trasformazione di passività onerose, per la costruzione di impianti per la raccolta di prodotti agricoli, per miglioramento fondiario, per la conduzione agraria e per impianti di interesse collettivo);

articoli 3 e 4: una ulteriore spesa di complessive lire 1.120 milioni per la concessione, a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali, del concorso statale nel pagamento degli interessi su prestiti quinquennali di esercizio e su mutui, di durata fino a venti anni, per estinzione di passività onerose;

articolo 5: l'assegnazione di 5.450 milioni di lire — che va ad aggiungersi all'importo di lire 2 miliardi, già previsto nel bilancio per l'anno in corso — per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti a favore delle medie e piccole imprese industriali (contemplati dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive integrazioni), ai fini di consentire all'Amministrazione non solo di far fronte al mutato costo delle operazioni, ma anche di soddisfare le esigenze, da più parti prospettate, di credito agevolato nel settore;

articoli 6 e 7: l'aumento, in ragione di un miliardo di lire, degli stanziamenti autorizzati per la concessione del contributo negli interessi sui finanziamenti a favore delle imprese danneggiate dalla catastrofe del Vajont, nonchè a favore delle imprese che si insediano nel relativo territorio (legge 31 maggio 1964, n. 357);

articolo 8: l'aumento, in ragione di lire 200 milioni per l'anno 1970 e di lire 134 milioni per ciascuno degli anni 1971 e 1972, dei limiti di impegno autorizzati ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 326, per la concessione dei contributi statali negli interessi sui mutui, rispettivamente di durata venticinquennale e decennale, destinati ad iniziative turistico-alberghiere;

articolo 9: l'aumento, in ragione di lire 600 milioni, delle assegnazioni al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la concessione del contributo negli interessi su finanziamenti alle imprese industriali dei territori depressi dell'Italia centro-settentrionale (legge 22 luglio 1966, numero 614), nonchè l'aumento, per l'importo di lire 380 milioni, dell'assegnazione al Ministero del turismo e dello spettacolo, per contributi negli interessi su finanziamenti per iniziative turistico-alberghiere nei medesimi territori;

articolo 10: accentramento al Fondo contributi [costituito presso il Mediocredito centrale con il decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con la legge 23 dicembre 1966, n. 1142 (operazioni creditizie a favore degli alluvionati)], anche delle somme destinate alla corresponsione del concorso negli interessi sui finanziamenti effettuati a favore dei terremotati e utilizzazione del Fondo medesimo anche per mutui a favore di questi ultimi;

articolo 11: la competenza del Ministro del tesoro a stabilire — previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio — i tassi d'interesse da praticare sulle operazioni di credito agevolato.

Con l'*articolo 12*, infine, si provvede per la copertura della spesa.

Essa si individua, per l'anno 1970, nello utilizzo di disponibilità risultanti sul fondo istituito presso il Mediocredito centrale per la concessione di contributi negli interessi sui mutui a favore delle imprese colpite dalle alluvioni del novembre 1966 e del 1968, dopo aver tenuto conto di tutte le richieste di finanziamento ancora in corso di esame presso gli Istituti di credito, nonchè, relativamente alle aziende colpite dal terremoto in Sicilia, delle richieste che potranno essere presentate dalle imprese interessate.

Il provvedimento si dà pure carico di fornire la copertura per gli anni a venire, che viene assicurata dalla riduzione della annualità dovuta al Fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I limiti d'impegno stabiliti, per l'anno finanziario 1970, dall'articolo 46, primo comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per l'attuazione degli interventi di cui ai sottoindicati articoli della legge stessa, sono aumentati come appresso:

a) di lire 18 milioni, per la concessione del concorso di cui al terzo comma dell'articolo 6;

b) di lire 550 milioni, per la concessione del concorso negli interessi sui mutui previsti dall'articolo 16;

c) di lire 40 milioni per la concessione del concorso negli interessi sui mutui di cui all'articolo 23;

d) di lire 380 milioni per la concessione del concorso negli interessi sui mutui integrativi previsto dall'articolo 35.

Per effetto della disposizione di cui al precedente comma, gli stanziamenti previsti dall'articolo 46, secondo comma, della citata legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono così stabiliti:

per il limite d'impegno relativo alla concessione del concorso di cui al terzo comma dell'articolo 6: lire 518 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1970 al 1995; lire 418 milioni per il 1996; lire 318 milioni per il 1997; lire 218 milioni per il 1998; lire 118 milioni per il 1999;

per il limite d'impegno relativo alla concessione del concorso negli interessi sui mutui previsti dall'articolo 16: lire 14.800 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1970 al 1997; lire 12.550 milioni per il 1998; lire 10.300 milioni per il 1999; lire 7.050 milioni per il 2000; lire 3.800 milioni per il 2001;

per il limite d'impegno relativo alla concessione del concorso negli interessi sui mutui di cui all'articolo 23: lire 790 milioni

per ciascuno degli anni finanziari dal 1970 al 2000; lire 640 milioni per il 2001; lire 490 milioni per il 2002; lire 340 milioni per il 2003; lire 190 milioni per il 2004;

per il limite d'impegno relativo alla concessione del concorso negli interessi sui mutui integrativi di cui all'articolo 35: lire 8.680 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1970 al 1987; lire 7.680 milioni per il 1988; lire 6.680 milioni per il 1989; lire 4.580 milioni per il 1990; lire 2.480 milioni per il 1991.

Art. 2.

Le autorizzazioni di spesa previste, per l'anno finanziario 1970, dall'articolo 45 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per la concessione del concorso negli interessi sui mutui di cui agli articoli 9 e 11 della stessa legge, sono aumentate, rispettivamente, di lire 680 milioni e di lire 1.600 milioni.

Art. 3.

Per la concessione del concorso statale negli interessi sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1970 al 1974, in aggiunta alla spesa prevista dall'articolo 1, numero 2) del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1969, n. 828.

Per la concessione del concorso statale negli interessi sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, è autorizzata la spesa di lire 270 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1970 al 1974, in aggiunta alla spesa prevista dall'articolo 1, numero 3), del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1969, n. 828.

Art. 4.

Per la concessione del concorso statale negli interessi sui mutui ad ammortamento fino a venti anni per la trasformazione di passività onerose, di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1969, n. 828, è autorizzato, per l'anno finanziario 1970, il limite d'impegno di lire 250 milioni.

Art. 5.

Lo stanziamento previsto dall'articolo 9, primo comma, della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, è ulteriormente aumentato di lire 5.450 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1970 al 1984.

Le somme non impegnate nei singoli anni potranno essere utilizzate negli anni successivi.

Art. 6.

Per la concessione dei contributi di cui alla lettera *b*) dell'articolo 19-*quater* della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nella stessa inserito con l'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è autorizzato il limite di impegno di lire 100 milioni per l'anno finanziario 1970.

Per effetto della disposizione di cui al precedente comma, gli stanziamenti previsti dall'articolo 3, secondo comma, della legge 18 marzo 1969, n. 91, a decorrere dal predetto anno 1970, sono modificati come appresso:

- dal 1970 al 1981, lire 815 milioni;
- anno 1982, lire 615 milioni;
- anno 1983, lire 315 milioni;
- anno 1984, lire 100 milioni.

Art. 7.

Lo stanziamento previsto dall'articolo 20, secondo comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'articolo 17 della

legge 31 maggio 1964, n. 357, per la concessione dei contributi di cui alla lettera *b*) del primo comma dell'articolo 12 e del secondo comma dell'articolo 16 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituiti rispettivamente con gli articoli 10 e 12 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è aumentato di lire 900 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1970 al 1984.

Art. 8.

I limiti d'impegno ventinquennale autorizzati per gli anni 1970, 1971 e 1972, ai sensi dell'articolo 20, primo comma, numero 1), della legge 12 marzo 1968, n. 326, per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3, lettera *a*) della legge stessa, sono elevati di lire 92.000.000 per l'anno 1970 e di lire 61.000.000 per ciascuno degli anni 1971 e 1972.

I limiti d'impegno decennale autorizzati per gli anni 1970, 1971 e 1972, ai sensi dell'articolo 20, primo comma, numero 2), della legge 12 marzo 1968, n. 326, per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3, lettere *b*) e *c*), della legge stessa, sono elevati di lire 108.000.000 per l'anno 1970 e di lire 73.000.000 per ciascuno degli anni 1971 e 1972.

Art. 9.

L'autorizzazione di spesa stabilita per l'anno finanziario 1970 dall'articolo 13 della legge 22 luglio 1966, n. 614 — integrata dall'articolo 2 della legge 25 ottobre 1968, numero 1089, modificato dall'articolo 32 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 6 — per gli interventi straordinari in favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale, è ulteriormente integrata della somma di lire 980 milioni.

Detta somma è destinata, quanto a lire 600 milioni, agli interventi di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e, quanto a lire 380 milioni, a quelli di competenza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 10.

L'assegnazione di lire 1 miliardo disposta ai sensi del penultimo comma dell'articolo 37-bis inserito nel decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, dalla legge di conversione 18 marzo 1968, n. 241, in favore del Mediocredito centrale, si intende conferita al Fondo istituito presso lo stesso Istituto, ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e successive modificazioni e integrazioni.

Al Fondo di cui al precedente comma sono imputati i concorsi statali nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito previste dal decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e dal decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7.

Art. 11.

I tassi agevolati annui di interesse da applicare sui finanziamenti previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie statali a favore di imprese e di altri soggetti beneficiari nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo ed in ogni altro settore economico, sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, tenendo presenti le esigenze prioritarie delle imprese localizzate nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.

È abrogata ogni norma di legge in contrasto con la disposizione di cui al precedente comma.

Art. 12.

Le disponibilità esistenti sulle somme versate al Fondo istituito presso il Mediocredito centrale, di cui al precedente articolo

10, sono ridotte di lire 12.018 milioni. La somma di lire 12.018 milioni sarà versata dal Mediocredito centrale allo stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1970.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, in lire 12.018 milioni per l'anno finanziario 1970, si farà fronte con l'entrata di cui al precedente comma.

L'annualità dovuta al Fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, per gli anni dal 1971 al 1974, è ridotta di lire 9.000 milioni. Le relative disponibilità sono destinate a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni anzidetti.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.